

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

55 - 2012 - 6 - 332

LEGGE REGIONALE 7 MARZO 2012

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012)

Art. 4

48. Al fine di consentire alle imprese sarde iscritte all'Albo regionale appaltatori di adeguare, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 7 dicembre 2011, n. 328, la propria qualificazione ai pubblici appalti per categorie di opere generali e specializzate, il termine di cui all'articolo 35, commi 1 e 3, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale), è prorogato al 31 dicembre 2012, e gli enti e le pubbliche amministrazioni che dispongono le procedure di affidamento di lavori pubblici sono quelle indicate all'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2007.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2012.